

Direzione Generale della Protezione Civile



CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI COLPITI DALL'ALLUVIONE DI NOVEMBRE 2013 PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO ABITATIVO

Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 381/2016

Illustrazione sintetica dell'allegato 1 -

«Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili»





Direzione Generale della Protezione Civile

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata da tutti i soggetti privati che in conseguenza dell'alluvione di novembre 2013 abbiano presentato la scheda B) «Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato».

N.B.: possono essere ammessi a finanziamento i danni alle abitazioni, alle parti comuni di edifici con unità abitative ovvero quelle di edifici con unità abitative ed economiche/produttive, anche qualora, sia stato usato un modello diverso dalla scheda B), purché siano riportate le stesse informazioni contenute nella scheda B).

Per es. i danni alle parti comuni di edifici con unità abitative anche nel caso in cui sia stata <u>presentata</u> erroneamente scheda C)





Direzione Generale della Protezione Civile

FINALITA' DEL CONTRIBUTO

- RIPRISTINO ABITAZIONI <u>DANNEGGIATE</u>
- RIPRISTINO PARTI COMUNI DANNEGGIATE DI EDIFICI RESIDENZIALI
- RISTORO SPESE RIPRISTINO O SOSTITUZIONE DEI BENI MOBILI calcolato nella misura massima di € 300,00 per vano catastale principale danneggiato (SALA, CUCINA, CAMERA) con un massimale di € 1.500,00 per le sole abitazioni del proprietario o di un terzo ALLAGATE O DISTRUTTE
- DELOCALIZZAZIONE <u>ABITAZIONI NON DISTRUTTE</u> MA SGOMBERATE CON ORDINANZA PER FATTORI DI RISCHIO ESTERNI
- RICOSTRUZIONE in sito ABITAZIONI DISTRUTTE
- DELOCALIZZAZIONE <u>ABITAZIONI DISTRUTTE</u> (costruzione o acquisto di nuova unità abitativa nello stesso comune o in comune confinante, nei casi contemplati)

N.B.: le spese di demolizione sono ammesse a contributo fino ad un massimo di €10.000,00





Direzione Generale della Protezione Civile

DANNI SUBITI AMMESSI A CONTRIBUTO

I contributi sono concessi in riferimento ai danni relativi a:

- strutture portanti
- **impianti** (elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale)
- **finiture interne e esterne** (intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale)
- serramenti interni ed esterni

Le spese tecniche (ad esempio direzione lavori) sono ammissibili nel limite del 10% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA

I contributi sono riconoscibili anche per gli adeguamenti obbligatori per legge

I contributi NON SONO riconoscibili per eventuali migliorie

N.B.: In ogni caso, gli eventuali adeguamenti obbligatori e/o le migliorie devono <u>essere specificamente</u> <u>evidenziati in perizia.</u>





Direzione Generale della Protezione Civile

PERIZIA ASSEVERATA DAL PROFESSIONISTA

La domanda di contributo deve essere corredata da una perizia asseverata da redigersi a cura di un professionista abilitato

La perizia asseverata deve contenere:

- Il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento calamitoso del mese di novembre 2013
- L'identificazione dell'immobile
- La descrizione del danno subito
- La valutazione delle opere e la stima dei relativi costi con riferimento ai prezzari regionali ovvero altri prezzari ufficiali, diversificando quelli finalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge nonché alle migliorie

La perizia asseverata deve essere predisposta secondo il modulo Allegato A2 all'Ordinanza n.381/2016.

Il tecnico deve dichiarare e attestare la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie che costituisce un requisito fondamentale per l'accesso al contributo

(il costo della perizia non è ammissibile a contributo ed è posto a carico del richiedente)





Direzione Generale della Protezione Civile

DANNI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- agli immobili di proprietà di imprese
- alle pertinenze che si configurano come distinte unità strutturali
- ad aree e fondi esterni al fabbricato
- ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità dagli stessi (salvo che, alla data dell'evento, fossero stati conseguiti in sanatoria)
- ai fabbricati non iscritti al catasto
- ai ruderi e ai fabbricati in costruzione alla data dell'evento
- ai beni mobili registrati (automobili, natanti, motocicli, ecc)



PRESIDENZA



Direzione Generale della Protezione Civile

MODALITÀ VALUTAZIONE DANNI AMMESSI A CONTRIBUTO

I limiti % e i massimali di cui alla delibera si applicano sul

MINOR VALORE TRA

scheda B



perizia asseverata

N.B.: se gli interventi sono stati già eseguiti alla data della domanda, i limiti % e massimali sono riferiti all'<u>importo delle spese documentate se inferiori al minor valore</u>

Possono esistere casi 'misti' per lavori parzialmente eseguiti

MINOR VALORE TRA

scheda B



importo spesa documentata + importo interventi da eseguire

A pena di INAMMISSIBILITA' la domanda di contributo deve essere OBBLIGATORIAMENTE accompagnata da perizia asseverata il cui costo è interamente a carico del richiedente









MASSIMALI CONCESSI

a) Immobile DANNEGGIATO:

- abitazione principale: fino all'80% del minor valore e comunque fino al limite massimo di € 150.000,00
- abitazione diversa da quella principale: fino al 50% del minor valore e comunque fino al limite massimo di € 150.000,00

b) Immobile DISTRUTTO:

- Abitazione principale: fino all'80% del minor valore e comunque fino al limite massimo di € 187.500,00
- Abitazione diversa da quella principale: fino all'50% del minor valore e comunque fino al limite massimo di € 150.000,00

N.B.: per le spese di demolizione è concesso un ulteriore contributo fino ad un massimo di € 10.000,00





Direzione Generale della Protezione Civile

I TEMPI

(si calcolano a partire dal 20 AGOSTO 2016, data di pubblicazione dell'Ordinanza in G.U.)

- Presentazione delle domande da parte dei cittadini: scadenza 29 settembre 2016
- Istruttoria dei Comuni sulla ammissibilità (dei richiedenti e dei danni segnalati) e determinazione dell'importo spettante, applicando % e massimali scadenza 28 ottobre 2016
- Istruttoria delle Regioni: quantificazione del contributo massimo concedibile nel rispetto del massimale complessivo scadenza 27 novembre 2016

Il procedimento complessivamente si deve svolgere in 100 giorni, alla conclusione del quale il Consiglio dei Ministri delibera l'autorizzazione dell'attivazione dei finanziamenti





Direzione Generale della Protezione Civile

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate presso il Comune entro il 29 settembre 2016 secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano
- invio tramite raccomandata A/R (fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante)
- invio a mezzo pec (firmata digitalmente)

N.B.: alla domanda andrà allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità

Il termine del 29 settembre 2016 è un termine perentorio ed il suo mancato rispetto comporta L'IRRICEVIBILITA' delle domande.

IL RISPETTO DEI TEMPI E' ESSENZIALE PER IL BUON ESITO DELL'INTERO PROCEDIMENTO





Direzione Generale della Protezione Civile

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI E INDENNIZZI ASSICURATIVI

Se per il ripristino dei danni occorsi al patrimonio abitativo si ha diritto a un indennizzo assicurativo o a un altro contributo da parte di enti pubblici (Comune, Regione, Provincia) (già percepito o comunque già deliberato), questo va dichiarato e comunicato al Comune (se non ancora percepito, la comunicazione deve, comunque, essere fatta tempestivamente non appena noto)

Il mancato rispetto di questa disposizione comporta la decadenza dal contributo.





Direzione Generale della Protezione Civile

CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione da parte del Comune sarà effettuato <u>in misura non inferiore</u> <u>al 20% delle domande</u> e può essere effettuato <u>prima</u> della trasmissione degli elenchi alla Regione <u>oppure rinviato</u> (con determina motivata) entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.





Direzione Generale della Protezione Civile

TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Viene stabilito che gli interventi devono essere eseguiti:

- Entro 18 mesi dalla Delibera del Consiglio dei Ministri di attivazione dei finanziamenti relativamente allo specifico evento, per gli interventi di RIPRISTINO;
- Entro 30 mesi dalla Delibera del Consiglio dei Ministri di attivazione dei finanziamenti relativamente allo specifico evento, per gli interventi di DELOCALIZZAZIONE;

I TERMINI POSSONO ESSERE PROROGATI, SU ISTANZA MOTIVATA DEGLI INTERESSATI, CON APPOSITA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE.


REGIONE E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE MONITORANO L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E LE DETERMINE DI PROROGA.





Direzione Generale della Protezione Civile

MECCANISMO ISTRUTTORIO



Regione

Assicura l'applicazione dei criteri direttivi e l'azione di monitoraggio e controllo



PRESIDENZA



Direzione Generale della Protezione Civile

MECCANISMO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Stato

<u>Provvedimenti in fase di definizione</u>

Modalità di compensazione del credito di imposta e cessione all'istituto di credito

Istituti di credito convenzionati

Finanziamenti + interessi +oneri determinano un credito di imposta cedibile direttamente all'istituto di credito

Cittadino beneficiario del contributo

la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto è previsto nei casi di:

- irregolarità accertata
- risoluzione del contratto di finanziamento
- revoca dell'ordinanza di sgombero a seguito dell'eliminazione dei fattori di rischio (in caso di delocalizzazione)



PRFSIDFNZA



Direzione Generale della Protezione Civile

IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



www.potezionedvile.gov.it

in sede di tavolo
tecnico del 2 agosto
2016, ha illustrato
l'opportunità offerta
dalla legge di stabilità
2016 ai privati cittadini
colpiti da eventi
calamitosi ai fini del
ripristino del
patrimonio privato
(FASE 2)...

Cosa ha previsto la legge di stabilità per la 'fase 2'?

L'attivazione del meccanismo previsto dalla lettera e) dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 225/1992, precisando che con Delibera del CdM devono essere stabilite le <u>finalità</u> e i <u>criteri</u> per le successive OCDPC

Un plafond massimo di 1.500 milioni di euro per i danni dei privati e delle attività economiche e produttive, da verificare anno per anno sulla base dell'effettivo 'tiraggio' di mutui già autorizzati con leggi precedenti per altri eventi calamitosi e non integralmente utilizzati

La concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato con garanzia dello Stato e corrispondente attivazione di un credito di imposta di pari importo (cedibile), che pone il finanziamento a totale carico dello Stato, in analogia a quanto fatto per il sisma della pianura padana del maggio 2012



PRESIDENZA



Direzione Generale della Protezione Civile

IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

... e ha illustrato i passaggi fondamentali del meccanismo del finanziamento



IL MECCANISMO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CREDITO DI IMPOSTA (CEDIBILE)

www.protezionedvile.gov.it.

Una volta determinato l'importo del contributo spettante
il beneficiario ha titolo per ottenere un finanziamento agevolato e un credito di imposta di pari importo

Quindi:

Il beneficiario si reca presso un istituto di credito convenzionato con il documento attestante l'importo spettante

Il beneficiario cede il corrispondente credito d'imposta all'istituto di credito

Il beneficiario porta all'istituto di credito la documentazione validata per i successivi pagamenti L'istituto di credito attiva un finanziamento di importo corrispondente al contributo spettante

> L'istituto di credito eroga il finanziamento su stati di avanzamento degli interventi*

Si procede ai pagamenti e le rate di capitale e interessi non vengono versate dal beneficiario, ma sono direttamente scontate sul credito di imposta ceduto all'istituto di credito

NESSUN PASSAGGIO DI DENARO DAI BILANCI PUBBLICI DI DPC, REGIONI, COMUNI

E' prevista la possibilità di erogazione in unica soluzione per gli interventi già eseguiti